



Ministero dell' Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Modena

Via C. Zucchi 21/B – Tel. 059/383111

Modena lì 06/02/2018

E-mail: rgs.rps.mo@mef.gov.it
Pec: rts-mo.rgs@pec.mef.gov.it

A tutti gli Uffici di Servizio della Provincia
di Modena

Oggetto: Richiesta Assegni Nucleo Familiare - Vademecum.

Con la presente, considerato che la prestazione in oggetto è di rilevante importanza per i nostri amministrati (Vostri dipendenti e/o collaboratori), si richiede la Vostra collaborazione ai fini di una corretta e tempestiva istruttoria delle istanze in corso di presentazione.

A tal fine, sarebbe opportuno distribuire ai Vostri dipendenti e/o collaboratori (tramite mail) o pubblicare sul Vostro Sito Istituzionale (in una eventuale sezione dedicata), il “Vademecum” che Vi proponiamo in allegato.

Al fine di consentire un’ampia condivisione del contenuto del Vademecum precitato, Vi invitiamo ad inviare eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimento entro 15 giorni dal ricevimento della presente alla Casella Istituzionale rgs.rps.mo@mef.gov.it.

Restiamo a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento sulla materia con la Scuola “Capofila” di ciascun ambito territoriale scolastico di Modena e provincia.

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

Allegato: Vademecum.

Il Direttore
Dott.ssa Barbara Del Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barbara Del Carlo', written in a cursive style.

VADEMECUM ASSEgni NUCLEO FAMILIARE

INDICE

SEZIONE 1 - GUIDA OPERATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

- 1) MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- 2) LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- 3) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DI UNA CORRETTA COMPILAZIONE PER TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
- 4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- 5) VARIAZIONI

SEZIONE 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) IL DIRITTO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE. REQUISITI.
- 2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 3) COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE PREESISTENTE.
- 4) IMPORTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

SEZIONE 3 - FAQ MEF - NOIPA

SEZIONE 1

GUIDA OPERATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

1. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Le domande di Assegno per il nucleo familiare (ANF) possono essere presentate:

- 1) al proprio ufficio di servizio (Istituto Scolastico) per il successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena. *Tale modalità è preferibile al fine di evitare errori, inesattezze o carenze di informazioni in fase di presentazione (che potrebbero determinare lunghi tempi di definizione) nonché per abbreviare i tempi di definizione della istanza.*

Per tali atti/documenti indirizzati al servizio stipendi, l'oggetto della pec da inviare dovrebbe cortesemente rispettare il seguente formato:

[Applicazione][cognome nome] – [codice fiscale] – [prestazione richiesta] – [denominazione istituzione scolastica/altra amministrazione]

Esempio:

Applicazione- ROSSI GINA – BNCGNA00A00A271X – ANF –I.C. “xxx” Modena.

L'istanza, dovrà essere inoltrata con singolo file in formato PDF, all'interno del quale occorre inserire i documenti d'identità dei firmatari e di ogni altra documentazione utile al riconoscimento del beneficio economico;

- 2) direttamente dai richiedenti tramite email PEC personale o da casella email personale non certificata solo se appartenente a dominio istituzionale (ad. es. @istruzionee), corredate dalle copie di un documento d'identità valido del firmatario richiedente e del coniuge, anche se non firmate digitalmente ai sensi del CAD art. 65 c. 1 lett. c.

Non possono essere accettate email provenienti da dominio generico (@libero.it, @gmail, ecc) in quanto carenti del requisito di riconoscibilità della provenienza ex. art. 65 CAD.

Al fine di una più efficiente ricezione telematica si richiede di specificare nell'oggetto della email quanto oltre specificato

[Applicazione][cognome nome] – [codice fiscale] – [prestazione richiesta] – [denominazione istituzione scolastica/altra amministrazione]

Esempio:

Applicazione- ROSSI GINA – BNCGNA00A00A271X – ANF –I.C. “xxx” Modena.

L'istanza, dovrà essere inoltrata con singolo file in formato PDF, all'interno del quale occorre inserire i documenti d'identità dei firmatari e di ogni altra documentazione utile al riconoscimento del beneficio economico;

- 3) gli utenti privati potranno altresì, far pervenire l'istanza personalmente allo sportello pubblico presso la sede di Via Carlo Zucchi o tramite posta ordinaria o raccomandata.

2. LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Il modello da compilare – aggiornato annualmente - è reperibile sul sito NOIPA al seguente indirizzo Url: <https://noipa.mef.gov.it/web/myipa/modulistica-i-servizi-per-gli-amministrati>. Figura 1 ANF – DATI DEL RICHIEDENTE

MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

AI

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
(Compilare e barrare le caselle)

celibe/nubile
 coniugato/a
 vedovo/a
 separato/a
 divorziato/a

in servizio presso

titolare di pensione - iscrizione n°

l'attribuzione

la rideterminazione

CHIEDE

dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal

STATO CIVILE

Contrassegnare la casella corrispondente alla propria condizione.

Avvertenza: se più persone nel nucleo hanno diritto all'Assegno, la domanda può essere presentata da una sola di esse. Il diritto alla percezione dell'Assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare (esclusi casi particolari – vedasi normativa).

Figura 2 ANF – COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(Compilare)

cognome e nome	relazione di parentela	data di nascita	posiz. (*)
1)	(richiedente)		
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
11)			
12)			

(*) per ogni componente indicare, se presente, una o più delle seguenti posizioni:

- "S": studente. Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni aggiungere la lettera "M".
- "A": apprendista. Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni aggiungere la lettera "M".
- "I": persona che si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero minorenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età (si allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione - o copia autenticata - rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie.
- "O": orfano/a

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

Fanno parte del nucleo familiare, ai fini delle corresponsioni dell'assegno per il nucleo familiare: richiedente;

coniuge del richiedente (non separato legalmente o non divorziato);

figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, non coniugati;

figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, figli ed equiparati maggiorenni inabili al 100%, non coniugati;

fratelli e sorelle del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili al 100%, non coniugati, orfani di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti;

nipoti del richiedente, minori di età affidati dal tribunale o maggiorenni inabili al 100%,

non coniugati, orfani di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. Avvertenze

a) il richiedente in caso di separazione o divorzio deve presentare copia della sentenza da cui risulta l'affidamento dei figli;

b) gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affidati dai competenti organi a norma di legge;

c) il richiedente - se cittadino/a di stato estero - deve avere la residenza in Italia e così i familiari che compongono il suo nucleo;

d) lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando:

per i maggiorenni, certificazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dell'inabilità al 100%;

per i minorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento della non autonomia.

la documentazione allegata va rinnovata di norma ogni 5 anni e ogni qualvolta si verifichi una variazione.

Non fanno parte del nucleo familiare:

conviventi;

coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato; figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge; figli ed equiparati coniugati;

figli ed equiparati maggiorenni;

fratelli, sorelle e nipoti i maggiorenni;

fratelli, sorelle e nipoti coniugati;

ascendenti.

ANF – REDDITI

DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO (<i>Compilare</i>)				
Vanno considerati i redditi - assoggettabili ad Irpef, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati ad imposta sostitutiva, in quanto di importo superiore ad euro 1.032,91 annui (già lire 2.000.000) - percepiti dai componenti il proprio nucleo familiare indicati nel precedente riquadro,				
nell'anno 2016				
redditi	dichiarante	coniuge (*)	altri familiari (**)	totali
1) redditi da lavoro dipendente e assimilati				
2) redditi a tassazione separata				
3) altri redditi				
4) redditi esenti				
totali				
REDDITO COMPLESSIVO 				
(*) coniuge non legalmente ed effettivamente separato.				
(**) figli ed equiparati minorenni, maggiorenni fino a 21 anni studenti o apprendisti, maggiorenni inabili, fratelli, sorelle, nipoti, orfani minorenni o maggiorenni inabili.				
NOTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI				
1) importi di cui ai punti 1, 2, 4, 5 della C.U. 2017				
2) importo di cui al punto 511 della C.U. 2017 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti				
3) importi desumibili dai vigenti modelli fiscali (per il mod.730 vedere mod.730-3, righe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 147 e 148; per il modello PERSONE FISICHE vedere i dati riportati nei singoli quadri)				
4) importo di cui al punto 467 ed eventuale importo esposto nelle annotazioni con descrizione "reddito esente" della C.U. 2017; vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli, ecc.) se superiori, complessivamente, ad euro 1.032,91 annui				

REDDITO FAMILIARE

Nota bene: il modello di domanda ANF è quello ufficiale del 2017 presente sul portale NOIPA, mentre le indicazioni per i dati reddituali si riferiscono ai modelli già approvati dalla Agenzia delle Entrate per l'anno 2018.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda: 1 luglio/30 giugno dell'anno successivo. Ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, il reddito da dichiarare è quello conseguito nell'anno 2016. In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati dovrà essere compilato un modello di assegno per nucleo familiare per ogni anno richiesto.

Redditi da dichiarare:

- **REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF** al lordo degli oneri deducibili: redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. prestazioni di disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall'INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi.

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria. *In particolare si segnala che i redditi di terreni e fabbricati non più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF, mantenendo la loro natura reddituale, devono essere comunque considerati nel reddito familiare complessivo.*

- REDDITI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI, se superiori ad euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare), QUELLI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D' IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA.

- REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell'Irpef nonché i redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali.

NON COSTITUISCONO REDDITO ai fini dell'assegno nucleo familiare (e quindi non vanno considerati nemmeno tra i redditi esenti):

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge compreso l'assegno regionale;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- l'indennità di frequenza per i minori invalidi civili, gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

L'assegno per il nucleo familiare NON SPETTA se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (tranne i casi particolari riportati nella sezione normativa). *Si riportano di seguito le INDICAZIONI PRINCIPALI per la compilazione del modello ANF nella parte riferita ai redditi del nucleo familiare, specificando che oltre a quelli desumibili dai vari modelli fiscali devono essere indicati anche i redditi per i quali non è stata presentata dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali.*

a) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nella casella **"1) Redditi da lavoro dipendente e assimilati"** presente nel modello di domanda dell'assegno riportare:

➤ per coloro che NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi l'importo desumibile dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del Modello CU 2018 "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", dai punti 481, 496 e 497 (redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta) e dai punti 572 e 578 (somme per premi di risultato).

➤ per coloro che invece HANNO presentato la dichiarazione dei redditi:

- Modello 730/2018 redditi 2017, la somma degli importi indicati, nel quadro C, colonna 3 dei righe C1, C2, C3 e colonna 2 dei righe C6, C7 e C8 + importo colonna 3 del rigo C4, con il limite di euro 3.000,00 al netto di quanto indicato a colonna 5, se presente il codice 1 a colonna 1 e con il limite di euro 4.000,00 al netto di quanto indicato a colonna 5, se presente il codice 2 a colonna 1, solo se barrata la colonna 8 (somme per premi di risultato);
- Modello REDDITI Persone Fisiche 2018, dal quadro RC di riferimento, la somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righe RC1, RC2 e RC3 + importo del rigo RC9 + importo del rigo RC4 (colonna 3 – colonna 10 + colonna 11) se barrata la colonna 8 (somme per premi di risultato).

b) REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA (ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)

Nella casella 2) Redditi a tassazione separata (da intendersi prevalentemente come arretrati da lavoro dipendente e assimilati) presente nel modello di domanda riportare la somma degli importi dei punti 511 e 512 (compensi arretrati) del Modello CU 2018 (NB: è possibile che tali campi non siano presenti sul Modello CU 2018 se non valorizzati).

c) ALTRI REDDITI (da intendersi prevalentemente come REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DI ALTRA NATURA).

Tali dati, da indicare nella apposita casella 3) Altri redditi, presente sul modello di domanda per l'assegno sono la somma di: Redditi da fabbricati (compresa prima casa), dominicali, agrari e Redditi da lavoro autonomo o di altra natura", si desumono come indicato di seguito: Redditi di terreni e fabbricati

➤ Per coloro che NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi, indicare la somma degli importi:

- delle rendite catastali (compresa la prima casa) rivalutate del 5% (attenzione: per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, la rendita già rivalutata del 5%, va ulteriormente maggiorata di 1/3);
- dei redditi dominicali e agrari rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70% nonché del 30% (percentuale ridotta al 10% nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

➤ Per coloro che HANNO presentato la dichiarazione dei redditi:

- Modello 730/2018 redditi 2017, dal modello 730-3 redditi 2017 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata) indicare la somma degli importi dei rigi 1, 2, 3,5, 6, 7, 147 e 148;
- Modello REDDITI Persone Fisiche 2018, sommare gli importi del quadro RA rigo RA23 colonne 11, 12 e 13 e del quadro RB rigo RB10 colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Redditi da lavoro autonomo o di altra natura

➤ per coloro che NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi riportare la somma indicata al punto 4 del Modello CU 2018 "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi";

➤ Per coloro che HANNO presentato la dichiarazione dei redditi:

- Modello 730/2018 redditi 2017: sommare importi di rigo 5 e rigo 15 esposti nel modello 730-3 redditi 2017 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata) + importi del quadro D rigo D6, colonna 4, se non è barrata la casella in colonna 2 del medesimo rigo e rigo D7, colonna 4, se non è barrata la casella in colonna 2 del medesimo rigo;
- Modello REDDITI Persone Fisiche 2018, desumere gli importi dai singoli quadri di riferimento (RH14 colonna 2 + RH17 + RH18 colonna 1 + RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2 + RL19 + RL21 + RL30 + RL32 colonna 1 + RM14 colonna 1 + RM15 colonna 1 + RM17 colonna 2 + RE21 colonna 3 + RF101 + RG36 + LM10 + LM38 + RD18 + FC37 + RT66 + RT87).

d) REDDITI ESENTI (da intendersi anche come O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA)

Nella casella 4) Redditi esenti, presente nel modello di domanda per l'assegno, indicare, con riferimento a tutto il nucleo familiare, gli importi relativi a tali redditi qualora la somma complessiva sia superiore a euro 1.032,91.

A titolo esemplificativo si possono citare:

REDDITI ESENTI: interessi di obbligazioni pubbliche o private, indennità e assegni erogati a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, pensioni privilegiate militari tabellari, borse di studio per universitari di cui al D.Lgs. 29.03.2012 n. 68, borse di studio per dottorato di ricerca di cui alla legge 30.11.1989 n. 398, voucher per lavoro accessorio;

REDDITI SOGGETTI A RITENUTA DEFINITIVA come interessi su depositi, conti correnti e libretti bancari e postali; premi e vincite, redditi di BOT, CCT e di altri titoli dello stato soggetti a ritenuta definitiva dal 20.09.1986;

REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA quali proventi su quote di fondi di investimento mobiliare italiani ed esteri, plusvalenze da cessioni di azioni e partecipazioni non qualificate.

ANF – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL CONIUGE (Completare e barrare la casella)		
Io sottoscritt	<input type="text"/> cognome e nome	<input type="text"/> luogo e data di nascita
consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,		
DICHIARA sotto la propria responsabilità che:		
<input type="checkbox"/>	per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né richiederà altro trattamento di famiglia.	
Data	<input type="text"/>	Firma del coniuge <input type="text"/>

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE (Completare e barrare le caselle)		
Io sottoscritt	<input type="text"/> cognome e nome	<input type="text"/> luogo e data di nascita
consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,		
DICHIARA sotto la propria responsabilità che:		
<input type="checkbox"/>	per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né richiederà altro trattamento di famiglia.	
<input type="checkbox"/>	per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto altro trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex coniuge, coniuge separato, convivente o altri);	
<input type="checkbox"/>	le notizie indicate nel presente modello di domanda sono complete e vere;	
<input type="checkbox"/>	si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni.	
Data	<input type="text"/>	Firma del richiedente <input type="text"/>

Data Firma del richiedente

N.B.: Le istanze e le dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto o vero sottoscrittore e presentate o inviate unitamente a copia del documento di riconoscimento di ciascuno dei sottoscrittori. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel presente modello di domanda.

SOTTOSCRIZIONE

La domanda dell'assegno per il nucleo familiare deve essere sottoscritta anche dal coniuge il quale, così facendo, attesta di non aver a sua volta richiesto l'assegno per il nucleo familiare.

Se la domanda non viene sottoscritta in presenza del dipendente preposto al ritiro della stessa, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori o dell'unico sottoscrittore nel caso di stato civile celibe/nubile, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a.

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE

Sottoscrivendo la domanda il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato.

AVVERTENZA: qualora da controlli successivi emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il richiedente che dichiara dati non veritieri o ometta gli stessi in funzione dell'acquisizione del diritto all' ANF, è passibile di reato per truffa.

3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DI UNA CORRETTA COMPILAZIONE PER TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Di seguito si riportano i principali documenti necessari.

- Modello/i di Certificazione Unica 2018 (redditi 2017), di seguito indicata come Modello CU 2018;
- Modello/i 730/2018 e/o Modello/i REDDITI 2018;
- in caso di redditi per i quali non è stata presentata la dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali, avvalersi della diversa documentazione in proprio possesso, ad esempio rendite catastali dei fabbricati (anche prima casa), rendite dominicali e agrarie dei terreni, ecc.;
- sentenza di omologa della separazione legale, sentenza di divorzio o convenzione di negoziazione assistita, qualora la domanda di assegno sia presentata per la prima volta o vi sia stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda;
- certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti l'eventuale stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente;

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La principale documentazione da produrre è di seguito riportata.

Sentenza di omologa della separazione legale, sentenza di divorzio o convenzione di negoziazione assistita, qualora la domanda di assegno sia presentata per la prima volta o vi sia stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda;

- copia del certificato rilasciato dalla competente commissione medica che attesti l'eventuale stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente.

5. VARIAZIONI

Ogni variazione che intervenga nella composizione del nucleo familiare successivamente alla presentazione della domanda (ad esempio nascita figlio, separazione, matrimonio, ecc.), va comunicata ai competenti Uffici entro 30 giorni mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare sul modello ANF_variazione.

SEZIONE 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. IL DIRITTO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE. REQUISITI.

Si premette che non può essere concesso più di un ANF per lo stesso nucleo familiare.

Per verificare se si ha diritto all'assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente deve accertarsi di rientrare nei parametri previsti dalla legge per l'anno in corso.

I parametri da verificare sono:

- numero dei componenti il nucleo familiare;
 - sua particolare composizione (presenza inabili, nuclei monoparentali, ecc.)
- sono previste diverse tipologie di nucleo familiare raggruppate in tabelle consultabili sul sito NOIPA;

reddito complessivo del nucleo familiare (si contano solo gli aventi diritto all'ANF).

a) Composizione del nucleo familiare.

Definizione generale

I soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono, se l'ANF è richiesto anche per loro:

- Il richiedente l'assegno (lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali);
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- I figli legittimi ed equiparati (adottivi o affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge), di età inferiore ai 18 anni compiuti;
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili (ovvero qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (100%));
- I fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente e a lui formalmente affidati dai competenti organi di legge;
- I fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente minori d'età o maggiorenni inabili, anche se non affidati a condizione che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti;
- I nipoti viventi a carico degli ascendenti diretti (i nonni), di età inferiore ai 18 anni (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999 è infatti possibile includere nel nucleo familiare anche i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico degli ascendenti, anche se non formalmente affidati, purchè sia accertata la sussistenza del requisito dello stato di non autosufficienza economica dei minori e quello del loro mantenimento da parte dell'ascendente, mantenimento che può intendersi presunto nel caso di convivenza del nipote e che dovrà essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso di non convivenza);
- Nipoti diretti se di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili
- I figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, a condizione che il nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli di età Inferiore ai 26 anni;

- Il coniuge superstite inabile e titolare di una pensione liquidata nella gestione generale obbligatoria (SO, SOS), EX ENPALS o EX INPDAP.

Separazione legale o di divorzio

Perchè il coniuge sia escluso dal nucleo familiare è necessario che ci sia una separazione effettiva (avvenuta materialmente) e legale (accertata dall'autorità giudiziaria): tale circostanza si intende realizzata con il provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza i coniugi a vivere separati ed è dalla data di tale pronuncia che il coniuge può intendersi escluso dal nucleo, ai fini della corresponsione dell'assegno.

Il coniuge legalmente separato o divorziato cui sono affidati i figli diventa l'unico soggetto legittimato a percepire l'ANF.

In questo nuovo nucleo si dovranno verificare i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno familiare applicando i livelli reddituali previsti per le famiglie monoparentali. Il genitore affidatario dei figli che non vanti una posizione tutelata (non sia cioè né lavoratore, né pensionato) e che non possa per questo richiedere gli ANF, può esercitare il diritto alla prestazione per il proprio nucleo familiare tramite la posizione di lavoratore o pensionato del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) dell'altro genitore, presentando la domanda di ANF direttamente al datore di lavoro dell'ex coniuge (esercita solo il diritto a percepirlo, ai sensi dell'art.211 della legge n.151/1975, ma non ne acquisisce la titolarità che resta all'altro genitore dipendente o pensionato; quindi il trasferimento della corresponsione del trattamento di famiglia al coniuge affidatario può essere attivato solo su istanza di quest'ultimo, in mancanza del quale continua ad essere erogato al relativo titolare. Al genitore affidatario che ne faccia richiesta, ancorchè non titolare dell'assegno, viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, in misura piena, in relazione al numero dei figli a lui affidati).

Nuovo matrimonio

Il coniuge affidatario che non sia lavoratore dipendente o pensionato FPLD o iscritto nella gestione separata perde il diritto di ottenere l'assegno sulla posizione tutelata dell'ex coniuge.

Con il nuovo matrimonio si costituisce infatti un nuovo nucleo familiare di cui fanno parte, come equiparati, anche i figli nati dal precedente matrimonio. In questo caso si possono presentare due diverse situazioni:

- se nel nuovo nucleo sussiste una posizione tutelata, cioè il genitore affidatario o il nuovo coniuge sono lavoratori dipendenti o pensionati FPLD, l'ANF verrà corrisposto in relazione al numero e ai redditi dei componenti il nuovo nucleo;
- se invece sia il coniuge affidatario, sia il nuovo coniuge non si trovano nella posizione predetta, l'assegno non spetta.

Affidamento congiunto

Quando, a seguito di separazione legale o divorzio, i figli risultino affidati in modo congiunto a entrambi i genitori, il diritto all'ANF scatta a favore di

tutti e due i coniugi se entrambi lavoratori dipendenti. Il nucleo familiare sarà quello composto dal lavoratore dipendente e dai figli, con esclusione del coniuge separato, e i redditi presi in considerazione saranno esclusivamente i redditi percepiti dai componenti come sopra individuati.

Essi dovranno stabilire di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno.

In caso di disaccordo tra gli affidatari, per valutare intorno a quale dei coniugi si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare e accertare, di conseguenza, il diritto all'ANF, si considera la effettiva convivenza (art.9 della legge n.903/77).

Invece nel caso uno dei genitori coaffidatari sia privo di reddito e richieda il trattamento di famiglia ai sensi dell'art. 211 della legge n.151/1975, l'assegno per il nucleo familiare andrà suddiviso in quote proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo. Se, ad esempio, i figli affidati fossero due, l'importo dell'assegno andrebbe diviso in tre quote, una delle quali andrebbe corrisposta interamente al dipendente mentre le restanti due, riferite ai figli, verrebbero suddivise al 50% tra il dipendente e il coniuge separato.

Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori

Nel caso in cui i figli naturali siano legalmente riconosciuti da entrambi i genitori, il diritto all'ANF è riconosciuto solo quando sussiste la convivenza.

Un solo genitore risiede con i figli

Il diritto all'ANF è riconosciuto solo al genitore naturale nel cui stato di famiglia siano compresi i figli.

Se il genitore non presta attività lavorativa, il diritto all'ANF è riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente.

Entrambi i genitori risiedono con i figli

L'autorizzazione può essere richiesta da un solo genitore; l'altro genitore non richiedente è escluso dal numero dei componenti il nucleo e il suo reddito non viene considerato.

Nuclei familiari numerosi

Possono far parte del nucleo familiare, come equiparati ai figli minori, anche i figli apprendisti o studenti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni compiuti. Condizione che consente di includere questi soggetti nel nucleo è che lo stesso sia composto da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.

Verificare se il nucleo familiare risulti "numeroso", cioè se siano presenti almeno 4 figli ed equiparati di età inferiore a 26 anni; in questo caso non è rilevante il carico fiscale, né lo sono la convivenza, né lo stato civile o qualifica (studente, apprendista, lavoratore o disoccupato), è rilevante solo lo stato di figlio o equiparato.

Familiari residenti all'estero

Quando il richiedente l'ANF è un cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea, il familiare, anche se residente all'estero, fa sempre parte del nucleo familiare. Nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario, occorre fare alcune distinzioni:

- Se è cittadino di uno Stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (condizione di reciprocità)
- Se è cittadino di uno Stato estero che abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, ex Jugoslavia, Svizzera, Tunisia [massimo 4 figli]).

Possono far parte del nucleo anche i familiari residenti all'estero.

Se il richiedente è cittadino di uno Stato estero che non rientra nella precedente casistica i familiari devono necessariamente essere residenti in Italia per essere annoverati nel nucleo.

Figli naturali

Se il genitore è coniugato, il figlio naturale può far parte del nucleo familiare per il diritto all'ANF solo dopo essere stato inserito nello stato di famiglia a seguito di formale provvedimento di immissione da parte del giudice.

In caso di genitore naturale coniugato che sia separato legalmente ed effettivamente dal proprio coniuge, il separato esce dal nucleo originato dal matrimonio e costituirà un nucleo comprendente il genitore e il figlio naturale.

Il riconoscimento dell'inabilità

Con tale autorizzazione il richiedente l'assegno chiede il riconoscimento dell'inabilità per un componente il nucleo familiare e la conseguente applicazione di limiti di reddito più favorevoli (che gli consentono, a parità di reddito, di avere un ANF di importo più elevato).

Può altresì ottenere di includere nel nucleo familiare alcuni soggetti (come per esempio il figlio maggiorenne inabile) altrimenti esclusi.

L'inabilità è valutata in relazione all'età dei soggetti:

Per i maggiorenni si fa riferimento alla vecchia definizione di inabilità quindi assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro (Il concetto di lavoro proficuo è stato interpretato da numerose sentenze della Cassazione, secondo le quali, per il riconoscimento dello stato di inabilità non è necessario il riscontro di un' assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente che il soggetto venga giudicato inidoneo a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usura delle sue energie);

Per il minorenni è verificata la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

Lo stato d'inabilità viene accertato dall'Ufficio sanitario dell'Inps, previa presentazione di domanda di autorizzazione corredata dal certificato medico redatto su modello dell'Istituto.

Percentuali di invalidità da considerare ai fini del beneficio dell'elevazione dei livelli di reddito previsto per i nuclei con soggetti inabili: il beneficio dell'aumento dei limiti di reddito - previsto per i nuclei familiari comprendenti soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro oppure, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta.

Data di decorrenza del beneficio: dalla data del verbale con cui la Commissione medica riconosce effettivamente il requisito della totale inabilità.

L'aumento dei limiti di reddito previsto per i nuclei comprendenti soggetti inabili non può essere concesso qualora l'inabile sia lo stesso dipendente, infatti l'attribuzione del beneficio presuppone l'impossibilità dell'inabile di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale circostanza è esclusa nel caso del dipendente fornito di un trattamento economico di attività.

Il beneficio dell'aumento dei limiti di reddito non può essere concesso al dipendente non vedente in quanto la condizione di cieco assoluto non è tale da comportare una inabilità assoluta a proficuo lavoro. La circostanza che il dipendente sia fornito di un trattamento economico di attività non soddisfa la condizione dell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro posta dal legislatore a presupposto del beneficio in oggetto.

b) Requisito reddituale.

Per il riconoscimento dell'assegno, è necessario che il reddito del nucleo familiare (costituito dalla somma dei redditi del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare) non superi determinati limiti, correlati al numero dei componenti ed alla tipologia del nucleo e stabiliti ogni anno dalla legge.

Circa le tipologie di reddito da computare, sono quelle assoggettabili all'Irpef anche se prodotti all'estero e da considerarsi al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili) ma al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

In dettaglio:

- Redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef
- Redditi a tassazione separata, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie di legge, al lordo degli oneri deducibili;
- Arretrati anni precedenti (vanno considerati nel reddito familiare complessivo dell'anno di percezione, a prescindere dagli anni cui si riferiscono);
- Indennità sostitutiva del preavviso Integrativa al T.F.R.;
- Liberalità;
- redditi da fabbricati (vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale);

- Redditi da lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale;
- La pensione di invalidità civile erogata al coniuge del dipendente (va computata nel reddito familiare complessivo poiché ha carattere sostitutivo di un reddito autonomamente non producibile per effetto di una minorazione);

Redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori ad € 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva:

- Prestazioni occasionali
- Pensioni sociali e assegni sociali
- Assegni accessori delle pensioni privilegiate di prima categoria
- Interessi da BOT, CCT e da altri titoli emessi dallo Stato
- Interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali
- Premi e vincite del Lotto e dei concorsi a pronostici

Per coloro che presentano il solo mod. Certificazione Unica 2016 – CU2016 (CUD), si ricorda che rientrano tra i redditi anche le somme riscosse e detassate per l'incremento della produttività del lavoro, riportate al rigo 201. Tali somme sono invece già ricomprese nel mod. 730 al rigo 4 del riepilogo dei redditi.

Per coloro che presentano il mod. 730 sono pertanto da considerare anche i redditi indicati nella sezione "altri dati" righe 147 e 148.

Redditi da non considerare

- Arretrati di Cig riferiti ad anni precedenti a quello dell'erogazione.
- indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto, e relative anticipazioni.
- Somme aventi natura risarcitoria (come le rendite infortunistiche erogate dall'Inail)
- Pensioni di guerra.
- Tutte le indennità di accompagnamento (per i ciechi totali e parziali, per gli inabili totali anche minori, per i sordi).
- Indennità di frequenza ai minori.
- Assegno di accompagnamento erogato dall'Inps ai pensionati di inabilità.
- Assegno per nucleo familiare;
- L'indennità di comunicazione prevista dalla legge n.508/1988 (prevista dall'art.4 della legge n.508/1988, in quanto concessa ai sordomuti "al solo titolo della minorazione", è da considerare assimilabile agli emolumenti di natura risarcitoria e, quindi, può essere esclusa dal computo del reddito complessivo ai fini della determinazione del trattamento di famiglia).
- L'assegno alimentare percepito per il mantenimento dei figli nei casi di separazione fra i coniugi (poiché gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito).

Requisito specifico dei redditi da lavoro dipendente

Condizione indispensabile per il diritto all'ANF è che almeno il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente.

Per redditi da lavoro dipendente intendiamo tutti i redditi che ai fini IRPEF sono da dichiarare come reddito di lavoro dipendente.

Sono considerati redditi di lavoro dipendente anche:

- Gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge separato o divorziato (con esclusione della quota dovuta per il mantenimento dei figli);
- Gli assegni sociali e le prestazioni d'invalidità civile se superano € 1.032,92 annui;
- Indennità dovute per Cig, disoccupazione, mobilità, malattia, maternità, ecc.;

La presenza nel reddito familiare di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente non preclude l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente o equiparabile è superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare

Nell'ipotesi in cui il reddito familiare sia pari a zero, il diritto all'ANF sussiste nonostante il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente non si verifichi (esempio l'anno precedente non è stato prodotto reddito, ma nell'anno in corso esiste un contratto di lavoro in corso).

Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, seppure di importo minimo, non consente il diritto alla prestazione.

Reddito di riferimento in caso di separazione legale o di divorzio

Nei casi di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, dal dipendente e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi da un proficuo lavoro, con esclusione del coniuge separato; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell'individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente e dai figli, a prescindere dall'affidamento degli stessi all'uno o all'altro genitore.

Periodo di riferimento

Per verificare il diritto all'ANF bisogna prendere in considerazione il reddito percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno. Tale reddito sarà rilevante sino al 30 giugno dell'anno successivo.

Per cui, ad esempio, per le tabelle valedoli dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019 il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito nell'anno 2017.

A seguito di eventi particolari (matrimonio, separazioni, nascite o morte) la composizione del nucleo familiare può variare. In questi casi il reddito da considerare è quello conseguito nell'anno di riferimento da parte dei componenti del nucleo così come risulta formato al momento in cui l'ANF deve essere erogato.

Eventuali variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al datore di lavoro entro 30 giorni dal loro verificarsi.

2) Presentazione della domanda

Quando presentare la domanda

La domanda di ANF si deve presentare a partire dal 1 luglio di ciascun anno (salvo variazione del nucleo familiare in corso d'anno) ed ha validità sino al 30 giugno dell'anno successivo (01/7/2017 – 30/06/2018)

Come ed in che termini presentare la domanda

La richiesta di ANF deve essere presentata con il modello "Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (ANF - per il dipendente)" disponibile sul portale NoiPA ed aggiornato ogni anno (sezione modulistica). La domanda deve essere presentata:

- Al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizione di 5 anni.
- Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo;
- Il diritto agli ANF si prescrive trascorsi 5 anni (termine di decorrenza è la data di presentazione della domanda). Trattandosi di termini di prescrizione possono essere interrotti con qualsiasi valido atto interruttivo.

3) Comunicazione delle variazioni rispetto alla situazione preesistente.

Se non ci sono variazioni di reddito e/o di nucleo familiare, rispetto alla situazione pregressa, è comunque necessario effettuare una nuova comunicazione per la rideterminazione degli ANF.

Variazione della composizione del nucleo familiare o variazioni reddituali

Le variazioni devono essere comunicate al datore di lavoro entro 30 giorni dal loro verificarsi. Stessa cosa nel caso vengano meno le condizioni che hanno dato titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare (es il celibe o la nubile che contragga matrimonio) o anche nell'evenienza che esse insorgano (es per separazione legale).

Si sottolinea che in caso di variazione della composizione del nucleo familiare, una volta individuato il nucleo familiare, si computano i redditi percepiti nell'anno precedente da coloro che alla data di attribuzione del trattamento di famiglia fanno parte del nucleo medesimo. Le eventuali modifiche intervenute, da comunicare tempestivamente all'amministrazione, hanno effetto dalla data dell'evento (ad esempio, in caso di separazione legale, il coniuge legalmente ed effettivamente separato non potrà essere ricompreso nel nucleo del dipendente dalla data della

separazione né il relativo reddito potrà essere computato nel reddito familiare complessivo).

Compimento della maggiore età di un figlio

Sarà cura dell'Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell'ANF. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.

4) Importo e durata della prestazione *Ammontare dell'assegno*

La misura dell'ANF varia in relazione alla composizione, al numero dei componenti ed al reddito posseduto da tutti i soggetti costituenti il nucleo familiare. L' INPS rende noto annualmente sia i livelli di reddito per il beneficio dell' ANF, applicando una rivalutazione in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, che i relativi importi dell' assegno.

Ammontare dell'ANF per le lavoratrici/lavoratori part-time

Alle lavoratrici/lavoratori occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera a condizione che abbiano lavorato almeno 24 ore nella settimana. Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

Durata del periodo di erogazione dell' ANF in caso di assenze

Causa assenza	Durata dell' erogazione ANF
Gravidanza o puerperio	Per tutto il periodo di congedo di maternità/paternità e parentale previsti dalla legge
Congedo matrimoniale	Per tutto il periodo retribuito
Malattia	Per tutto il periodo indennizzato o retribuito fino ad un massimo di 6 mesi
Infortunio sul lavoro o malattia professionale	Massimo 3 mesi durante il periodo di inabilità temporanea
Ferie e festività	Per tutto il periodo escluso la domenica
Permessi e congedi per assistenza a portatori di handicap	Per la durata dei permessi o del congedo
Permessi e aspettative sindacali e cariche elettive	Per tutto il periodo indennizzato
Sospensione disciplinare	Per tutto il periodo di sospensione
Sciopero	Per tutto il periodo

Durata in caso di assenza delle lavoratrici/lavoratori part-time

Per il part-time orizzontale con orario inferiore alle 24 ore settimanali, l'assegno compete ugualmente per le giornate di assenza dal lavoro dovute a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, sempre a condizione che la prestazione fosse dovuta in quei giorni e che le predette giornate siano comunque retribuite e indennizzate. Per il part-time verticale l'assegno non viene corrisposto al lavoratore per le giornate di assenza dovute a ferie, malattia, maternità e infortunio sul lavoro ove queste cadano nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.

SEZIONE 3 - FAQ MEF - NOIPA

Domanda n. 1:

Da chi è composto il nucleo familiare?

Risposta:

Il nucleo familiare è composto ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153 (norma istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare), dai coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Domanda n. 2:

Quali altri soggetti possono far parte del nucleo familiare?

Risposta:

Sono inclusi anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti e sempreché siano minorenni ovvero maggiorenni qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Domanda n. 3:

Possono essere inclusi nel nucleo familiare i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico degli ascendenti?

Risposta:

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999 è possibile includere nel nucleo familiare anche i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico degli ascendenti, anche se non formalmente affidati, purchè sia accertata la sussistenza del requisito dello stato di non autosufficienza economica dei minori e quello del loro mantenimento da parte dell'ascendente, mantenimento che può intendersi presunto nel caso di convivenza del nipote e che dovrà essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso di non convivenza. Domanda n. 4:

Il convivente può essere incluso nel nucleo familiare?

Risposta:

La legge ha individuato esattamente i componenti del nucleo familiare: il soggetto convivente, non rientrando nell'elencazione fornita dalla norma, non può essere ricompreso nel nucleo né, conseguentemente, possono essere inclusi nel reddito familiare i redditi da lui percepiti. Domanda n. 5:

Possono essere inclusi nel nucleo familiare i figli nati da precedente matrimonio o da una precedente relazione del coniuge?

Risposta:

Sì, possono essere inclusi nel nucleo familiare del dipendente - anche se conviventi con l'altro genitore -- a condizione che risulti da apposita dichiarazione che i minori stessi non siano inclusi agli stessi fini in altro nucleo familiare.

Domanda n. 6:

Quando il nucleo familiare può essere composto di una sola persona?

Risposta:

Costituisce nucleo familiare la persona sola (orfano/a o vedovo/a) a condizione che sia altresì in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- a) titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
- b) minore di età o maggiorenne inabile che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Domanda n. 7:

Quali sono i redditi da considerare ai fini dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare?

Risposta:

La legge 13.5.1988, n.153, prevede la valutazione dei redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad Irpef, dei redditi esenti da Irpef e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, qualora il loro importo complessivo annuo sia superiore ad euro 1.032,91 annui. Uniche esclusioni sono consentite per somme aventi carattere risarcitorio (ad esempio le pensioni di guerra, le rendite infortunistiche erogate dall'INAIL, le pensioni privilegiate "ordinarie tabellari") o di rimborso spese forfetario (ad esempio le indennità di accompagnamento). Domanda n. 8:

Qual è il periodo di riferimento dei redditi da prendere in considerazione?

Risposta:

L'assegno viene attribuito sulla base dell'ammontare dei redditi percepiti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno. Domanda n. 9:

La presenza nel reddito familiare di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente preclude l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare?

Risposta:

L'art.2, comma 10, della legge n.153/88, dispone che l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare

Domanda n. 10:

Può essere chiesto il trattamento di famiglia per periodi antecedenti la data della domanda?

Risposta:

Sì, nei limiti della prescrizione quinquennale e purchè sussistano per tali periodi le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo. Domanda n. 11:

L'indennità di comunicazione prevista dalla legge n.508/1988 va esclusa dal computo del reddito complessivo?

Risposta:

L'indennità di comunicazione prevista dall'art.4 della legge n.508/1988, in quanto concessa ai sordomuti "al solo titolo della minorazione", è da considerare assimilabile agli emolumenti di natura risarcitoria e, quindi, può essere esclusa dal computo del reddito complessivo ai fini della determinazione del trattamento di famiglia.

Domanda n. 12:

La pensione di invalidità civile erogata al coniuge del dipendente va computata nel reddito familiare complessivo?

Risposta:

La pensione di invalidità civile ha carattere sostitutivo di un reddito autonomamente non producibile per effetto di una minorazione e, in quanto tale, va computata nel reddito familiare.

Domanda n. 13:

Come vanno computati gli emolumenti arretrati ai fini della corresponsione dell'assegno?

Risposta:

Gli emolumenti arretrati vanno considerati nel reddito familiare complessivo dell'anno di percezione, a prescindere dagli anni cui si riferiscono. Uniche esclusioni previste dal legislatore sono i trattamenti di fine rapporto e le prestazioni della cassa integrazione guadagni. Domanda n.

14:

L'assegno alimentare percepito per il mantenimento dei figli nei casi di separazione fra i coniugi va incluso nel reddito familiare?

Risposta:

Poiché gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito non vanno inclusi nel reddito familiare complessivo ai fini della dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare.

Domanda n. 15:

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare quali redditi devono essere presi in considerazione?

Risposta:

Una volta individuato il nucleo familiare, si computano i redditi percepiti nell'anno precedente da coloro che alla data di attribuzione del trattamento di famiglia fanno parte del nucleo medesimo. Le eventuali modifiche intervenute, da comunicare tempestivamente all'amministrazione, hanno effetto dalla data dell'evento (ad esempio, in caso di separazione legale, il coniuge legalmente ed effettivamente separato non potrà essere ricompreso nel nucleo del dipendente dalla data della separazione né il relativo reddito potrà essere computato nel reddito familiare complessivo).

Domanda n. 16:

Quali sono le percentuali di invalidità da considerare ai fini del beneficio dell'elevazione dei livelli di reddito previsto per i nuclei con soggetti inabili? Risposta:

Il beneficio dell'aumento dei limiti di reddito - previsto per i nuclei familiari comprendenti soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro oppure, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta. Domanda n. 17:

Da quale data decorre il beneficio?

Risposta:

Dalla data del verbale con cui la Commissione medica riconosce effettivamente il requisito della totale inabilità.

Domanda n. 18:

L'aumento dei limiti di reddito previsto per i nuclei comprendenti soggetti inabili può essere concesso qualora l'inabile sia lo stesso dipendente?

Risposta:

L'attribuzione del beneficio presuppone l'impossibilità dell'inabile di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale circostanza è esclusa nel caso del dipendente fornito di un trattamento economico di attività.

Domanda n. 19:

L'aumento dei limiti di reddito previsto per i nuclei comprendenti soggetti inabili può essere concesso ad un dipendente per la sua condizione di non vedente? Risposta:

Il beneficio dell'aumento dei limiti di reddito non può essere concesso al dipendente non vedente in quanto la condizione di cieco assoluto non è tale da comportare una inabilità assoluta a proficuo lavoro. La circostanza che il dipendente sia fornito di un trattamento economico di attività non soddisfa la condizione dell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro posta dal legislatore a presupposto del beneficio in oggetto.

Domanda n. 20:

In caso di separazione legale o di divorzio si deve tener conto del reddito del dipendente o di quello del genitore affidatario dei figli?

Risposta:

Nei casi di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, dal dipendente e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con esclusione del coniuge separato; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell'individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente e dai figli, a prescindere dall'affidamento degli stessi all'uno o all'altro genitore.

Domanda n. 21:

In caso di separazione legale, da quale data può considerarsi escluso dal nucleo il coniuge separato?

Risposta:

Perché il coniuge sia escluso dal nucleo familiare è necessario che ci sia una separazione effettiva (avvenuta materialmente) e legale (accertata dall'autorità giudiziaria): tale circostanza si intende realizzata con il provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza i coniugi a vivere separati ed è dalla data di tale pronuncia che il coniuge può intendersi escluso dal nucleo, ai fini della corresponsione dell'assegno.

Domanda n. 22:

In caso di separazione legale o divorzio l'ex coniuge sfornito di reddito ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare per i figli a lui affidati?

Risposta:

Nei casi di separazione legale o di divorzio il genitore affidatario della prole, qualora non abbia titolo al trattamento di famiglia per un suo rapporto di lavoro, esercita solo il diritto a percepirlo, ai sensi dell'art.211 della legge n.151/1975, ma non ne acquisisce la titolarità che resta all'altro genitore dipendente o pensionato; quindi il trasferimento della corresponsione del trattamento di famiglia al coniuge affidatario può essere attivato solo su istanza di quest'ultimo, in mancanza del quale continua ad essere erogato al relativo titolare. Al genitore affidatario che ne faccia richiesta, ancorché non titolare dell'assegno, viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, in misura piena, in relazione al numero dei figli a lui affidati.

Domanda n. 23:

Come va corrisposto l'assegno per il nucleo familiare nei casi di separazione legale fra i coniugi con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori?

Risposta:

Nei casi di separazione legale tra i coniugi l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore, se entrambi lavoratori dipendenti. Il nucleo familiare sarà quello composto dal lavoratore dipendente e dai figli, con esclusione del coniuge separato, e i redditi presi in considerazione saranno esclusivamente i redditi percepiti dai componenti come sopra individuati. In caso di disaccordo, però, se entrambi i genitori ne fanno richiesta, il suddetto beneficio deve essere corrisposto al genitore con il quale il figlio convive, ai sensi dell'art.9 della legge n.903/77. Invece nel caso uno dei genitori coaffidatari sia privo di reddito e richieda il trattamento di famiglia ai sensi dell'art.211 della legge n.151/1975 (vedi faq n.22), l'assegno per il nucleo familiare andrà suddiviso in quote proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo. Se, ad esempio, i figli affidati fossero due, l'importo dell'assegno andrebbe diviso in tre quote, una delle quali andrebbe corrisposta interamente al dipendente mentre le restanti due, riferite ai figli, verrebbero suddivise al 50% tra il dipendente e il coniuge separato.

Domanda n. 24

Che tipo di maggiorazioni si possono avere attraverso l'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

All'interno del portale NoiPA, nella sezione "La Soluzione" > "Servizi Stipendiali" > "Assegni al Nucleo Familiare" è presente la Tabella Circolare IGOP che permette di individuare la rivalutazione dei redditi per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare.

Domanda n. 25

Come deve essere presentata la richiesta di Assegno al Nucleo Familiare (ANF)?

Risposta:

La richiesta di ANF deve essere presentata con il modello "Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (ANF - per il dipendente)" disponibile sul portale NoiPA. Il modulo è accessibile andando sulla barra in alto e seguendo il percorso: "Modulistica" > "Amministrati" > "Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (per il dipendente)".

Domanda n. 26

Come fare per sapere se si ha diritto all'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

Per verificare se si ha diritto all'assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente o il pensionato da lavoro dipendente deve accertarsi di rientrare nei parametri previsti dalla legge per l'anno in corso. I due parametri da verificare sono: composizione del nucleo familiare e reddito complessivo.

Domanda n. 27

Cosa comunicare nel caso in cui i requisiti per gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) non presentino modifiche rispetto alla situazione pregressa? Risposta:

Se non ci sono variazioni di reddito e/o di nucleo familiare, è comunque necessario effettuare una nuova comunicazione per la rideterminazione degli ANF. Domanda n. 28

Il mio reddito complessivo comprende redditi che non derivano dal solo lavoro dipendente. Ho comunque diritto all'assegno familiare?

Risposta:

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La ratio della norma consiste nell'erogare l'assegno esclusivamente a favore di nuclei familiari che percepiscono prevalentemente redditi da lavoro dipendente.

Domanda n. 29

Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, come si effettua la variazione a sistema?

Risposta:

Sarà cura dell'Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell'ANF. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.

Domanda n. 30

Quali sono i familiari per i quali è possibile richiedere l'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno è composto da: dichiarante, coniuge, figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, affidati da norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Sono da considerare anche fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni, del dipendente o del pensionato, nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione (o senza limiti di età nel caso si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro).

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia un'età inferiore ai 18 anni o si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Domanda n. 31

Quali sono i redditi da considerare ai fini del diritto all'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei seguenti redditi:
redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;
redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);
redditi da fabbricati (vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale);
redditi da lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale;

altri redditi assoggettati a ritenuta d'imposta (Prestazioni occasionali) o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli) solo se superiori complessivamente a 1.032,91€ l'anno.

Non sono considerati redditi ai fini del diritto all'assegno:

l'assegno per nucleo familiare;

le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;

le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate dall'Inail; le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.